

Capitolo 6. Misure speciali per la TUTELA dei minori

3° rapporto di aggiornamento 2006-2007



10

I diritti dell'infanzia e dell'adolescenza in Italia

Infine, rispetto al Rapporto 2006, rimangono attuali anche le osservazioni relative al mancato adeguamento della legislazione italiana riguardo all'introduzione del reato di tortura nel Codice penale²⁶, nonostante le raccomandazioni delle Nazioni Unite, tra cui quella del Comitato ONU²⁷. Lo scorso 13 dicembre 2006 è stato approvato dalla Camera dei Deputati il testo unificato, relativo all'introduzione del reato di tortura nel Codice penale, al momento della stesura del presente Rapporto in discussione presso il Senato della Repubblica. L'Italia non ha, inoltre, ancora ratificato il Protocollo Opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura²⁸, che al fine di prevenire atti di tortura, prevede un sistema di visite regolari, condotte da organismi indipendenti nazionali e internazionali, in luoghi in cui le persone, compresi i minori, sono private della libertà personale.

Alla luce di queste considerazioni il Gruppo di Lavoro reitera le stesse raccomandazioni del Rapporto 2006:

1. una riforma del sistema della giustizia minorile che preveda competenze esclusive in materia minorile in capo a un unico organo effettivamente specializzato, senza il venir meno dell'apporto dei giudici onorari. Tale sistema dovrebbe anche prevedere una formazione obbligatoria specializzata per tutti gli operatori della giustizia minorile;
2. l'attuazione della Legge 149/2001 e la realizzazione di difesa d'ufficio del minore, con accesso al patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili minorili, come quelli in materia di potestà dei genitori, di affidamento e adozione;
3. l'elaborazione di un apposito ordinamento penitenziario minorile rispettoso del principio del superiore interesse del minore e che tenga conto anche delle esigenze di tutela dei neo-maggiorenni.

²⁶ Il reato di tortura è stato invece introdotto nel Codice penale militare di guerra, Legge 6/2002, che trova applicazione a tutti i «corpi di spedizione all'estero per operazioni militare armate», anche «in tempo di pace».

²⁷ CRC/C/15/Add. 198, 31 gennaio 2003, Osservazioni conclusive indirizzate all'Italia dal Comitato ONU, punti 31 e 32.

²⁸ Firmato dall'Italia nell'agosto 2003.